

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 18

Modifiche e integrazioni della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

(BURC n. 97 del 10 maggio 2024)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 5 della [l.r. n. 7/2018](#))

1. Nell'articolo 5 della [legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i punti 1) e 2) della lettera b) del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "1) presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno tre province o città metropolitana della Calabria, non ubicati in sedi coincidenti con immobili adibiti a civile abitazione e presso i quali si svolge attività di tutela dei diritti dei consumatori, vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per verifiche e monitoraggi; gli sportelli devono essere riconoscibili dall'esterno attraverso l'apposizione di targhe identificative;"
"2) apertura degli sportelli secondo i requisiti minimi stabiliti dal regolamento di funzionamento indicante modalità, giorni ed orari presso la sede di sportello ed il sito internet dell'associazione";
 - b) il punto 2) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente:
"2) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, in tre province o città metropolitana della Regione Calabria da almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;"
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"4. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità con cui il legale rappresentante dell'associazione deve dimostrare il possesso o il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti."

Art. 2

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 6 della [l.r. n. 7/2018](#))

1. All'articolo 6 della [l.r. n. 7/2018](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "a sostegno del loro funzionamento per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e degli utenti." sono sostituite dalle seguenti: "a sostegno dell'attività degli sportelli e del loro funzionamento per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e utenti;"
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi di cui al comma 1."
 - c) al comma 3, le parole: "dal CRCU" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2-bis".

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.